



Associazione Corale
Santa Cecilia
Teramo



VERBALE N. 42 Ottobre 2022

Assemblea Ordinaria

Il Giorno 27 Ottobre 2022, alle ore 19,30 presso il chiostro del Convento di San Domenico, in Teramo Corso Porta Romana 66 si è riunita l'Assemblea Ordinaria dell'anno 2022 per discutere i seguenti O.d.G.:

1. Nota della Regione Abruzzo Protocollo Unico n. 0351499/22 del 28/09/2022, avente per oggetto: D.Lgs 117/17 "Codice Terzo Settore" art. 54 "Trasmigrazione dei registri esistenti" e Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020 art. 31, comma 8. Approvazione modifiche statutarie dell'Associazione, come riportato alla lettera a) della nota in argomento;
2. Varie ed eventuali.
3. Presiede la riunione il Presidente Arch. Franco Esposito.

Sono presenti: Alessia Antonini, Manuela Tittarelli, Rosanna Di Gregorio, Maria Luisa Scauri, Ada Garbellini, Cinzia Patrizia Rico, Franco Di Sabatino, Miriam Malatesta con delega Ferdinando Malatesta, Maurizio Vaccarili con delega Giuseppina Allulli, Massimo Bellodi con delega Anna Rodomonti, Loredana Cerasi, Moira Centioli, Simona Esterina Cialini, Filomena Ciani, Paola Cifaldi, D'Angelo Simona, Paolo D'Ignazio, Francesco Di Gianvito, Marisa Di Giustino, Franco Di Pietrantonio, Franco Esposito, Fiorenzo Catalini, Anilo Maselli, Erica Pelloni, Virginia Rodriguez, Anna Maria Savini, Diana Stanghieri, Santoro Marco, Torelli Mario.

Constatato che l'Assemblea deve intendersi regolarmente costituita secondo il vigente statuto, essendo presenti di persona o per delega (le quali rimarranno depositate agli atti dell'Associazione) n. 32 (trentadue) associati degli attuali n. 46 (quarantasei) aventi diritto. Il tutto come dal foglio delle presenze, debitamente sottoscritto dal Presidente che si allega al presente verbale. Si dichiara aperta la seduta e si inizia con la discussione del punto uno all'Ordine del Giorno:

1. Nota della Regione Abruzzo Protocollo Unico n. 0351499/22 del 28/09/2022, avente per oggetto: D.Lgs 117/17 "Codice Terzo Settore" art. 54 "Trasmigrazione dei registri esistenti" e Decreto Ministeriale n. 106 del 15/09/2020 art. 31, comma 8;

Il Presidente Arch. Franco Esposito illustra dettagliatamente la nota pervenuta nella quale si evince che, a seguito della verifica dei requisiti d'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore "RUNTS" D.Lgs 117/17, il competente Ufficio ha rilevato la seguente criticità: **"a) la presenza di limiti e discriminazioni nella partecipazione della vita associativa circoscrivendo ai soli Soci "maggioresnni" il diritto decisionale e di voto."** (Art. 5 "Diritti e doveri dei Soci" e Art. 7 "Assemblea" dello Statuto).

Tutto ciò è in contrasto con quanto richiamato nel Codice del Terzo Settore (artt. 21,23 e 25 comma 2 e in tema di Associazioni di Promozione Sociale art. 35, comma 2). Pertanto, dopo attenta discussione, si decide di:

1. Provvedere alla modifica dello Statuto dell'Associazione Corale "Santa Cecilia - APS" di Teramo, per quanto riguarda l'Art. 5 "Diritti e doveri dei Soci" e l'Art. 7 "Assemblea" depennando la parola "maggioresnni" come richiesto con nota della Regione Abruzzo del 28/09/2022 - alla lettera a);
2. Approvare lo Statuto aggiornato che si allega al presente verbale come parte integrante e sostanziale;
3. Provvedere alla relativa registrazione presso l'Agenzia delle Entrate, ai sensi del Dlgs n. 117 del 03/07/2017, art. 82 comma 3 e comma 5;
4. Inviare copia alla Regione Abruzzo.

L'Assemblea approva all'unanimità.

Non essendoci altri argomenti di discussione, la seduta è sciolta alle ore 21,30

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO

Anna Maria Savini

AGENZIA DELLE ENTRATE PRESIDENTE
Direzione Provinciale di Teramo

Ufficio Territoriale di Teramo Arch. Franco Esposito

Il presente atto è stato qui registrato il 30 NOV. 2022
al n° 1210 serie 3

Esente
Versamento di € Effettuato il
Firma e data del Silvestro Mascione Monica Di Men





Associazione Corale

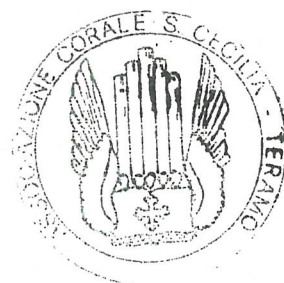
Santa Cecilia
Teramo

ALLEGATO VERBALE n. 42 - ASSEMBLEA ORDINARIA -

LISTA ASSOCIATI AL MESE DI OTTOBRE 2022

N	COGNOME e NOME	Categoria di appartenenza	Presenza Assenza	Per Delega
1	ALLULLI GIUSEPPINA	Socio Aggregato		
2	ANTONINI ALESSIA	Socio Corista		
3	BELLODI MASSIMO	Socio Corista		
4	BONOMO LOREDANA	Socio Corista		
5	CATALINI FIORENZO	Socio Corista		
6	CENTIOLI MOIRA	Socio Corista		
7	CERASI LOREDANA	Socio Corista		
8	CIALINI ESTERINA SIMONA	Socio Corista		
9	CIANI FILOMENA	Socio Corista		
10	CIFALDI PAOLA	Socio Corista		
11	CLORI MATILDE	Socio Corista		
12	D'ANGELO SIMONA	Socio Corista		
13	D'ANTONIO TERESA MARCELLA	Socio Corista		
14	D'IGNAZIO PAOLO	Socio Corista		
15	DAMALIO SILVIA	Socio Corista		
16	DI GIANVITO FRANCESCO	Socio Corista		
17	DI GIUSEPPE FRANCESCO	Socio Corista		
18	DI GIUSTINO MARISA	Socio Corista		
19	DI GREGORIO ROSANNA	Socio Corista		
20	DI PATRE LIVIO	Socio Aggregato		
21	DI PIETRANTONIO FRANCO	Socio Corista		
22	DI RENZO FRANCA	Socio Corista		
23	DI SABATINO FRANCO	Socio Corista		
24	ESPOSITO FRANCO	Socio Aggregato - Presidente		

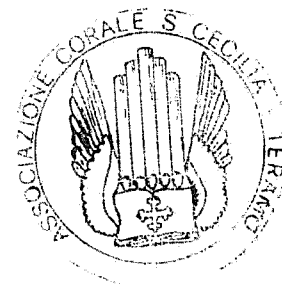
N	COGNOME e NOME	Categoria di appartenenza	Presenza Assenza	Per Delega
25	GARBELLINI ADA	Socio Corista	Ada Garbellini	
26	LEONE SILVANA	Socio Aggregato		
27	MALATESTA FERDINANDO	Socio Aggregato		Ferdinando Malatesta
28	MALATESTA MIRIAM	Socio Corista	Miriam Malatesta	
29	MASELLI ANILO	Socio Corista	Anilo Maselli	
30	NOCETO GUIDO	Socio Corista		
31	PELLEGRINI ROMANO	Socio Corista		
32	PELLONI ERICA	Socio Corista	Erica Pelloni	
33	QUARANTA GIOVANNI	Socio Corista		
34	RICO CINZIA PATRIZIA	Socio Corista	Cinzia Rigo	
35	RODOMONTI ANNA	Socio Corista		Anna Rodomonti
36	RODRIGUEZ VIRGINIA	Socio Corista	Rodriguez Virginia	
37	SALVATORELLI ANGELO	Socio Corista		
38	SANTORO MARCO	Socio Corista	Marco Santoro	
39	SAVINI ANNA MARIA	Socio Corista	Anna Maria Savini	
40	SCAURI MARIA LUISA	Socio Corista		
41	STANGHIERI DIANA	Socio Corista	Diana Stanghieri	
42	TITTARELLI MANUELA	Socio Corista	Manuela Tittarelli	
43	TORELLI MARIO	Socio Corista	Mario Torelli	
44	VACCARILI MAURIZIO	Maestro del Coro	Maurizio Vaccarili	
45	VOLPI ELISABETTA	Socio Corista		
46	ZANZAVIO ANTONIETTA	Socio Corista		





Associazione Corale

Santa Cecilia
Teramo



**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"CORALE SANTA CECILIA APS"
TERAMO**

ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

1.1 E' costituita in Teramo l'Ente di Terzo Settore denominato Associazione Corale "Santa Cecilia" - APS" iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale – giusta determinazione dirigenziale n. 181/DPF014 del 23/09/2016 – Sezione prima, Articolazione c) - pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo – Speciale n. 137 dell'11 Novembre 2016 - ai sensi del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche, e per quanto non previsto, dalle norme del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

1.2 L'Associazione riconosciuta ha sede legale nel Comune di Teramo.

L'Organo di Amministrazione ha facoltà di spostare la sede sociale all'interno dello stesso Comune senza comportare modifica statutaria. Lo stesso Organo di Amministrazione ha facoltà di istituire sedi operative secondarie.

Il trasferimento della sede legale deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.

1.3. La durata dell'Associazione è illimitata e potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria dei soci.

1.4. L'utilizzo dell'acronimo APS o Associazione di Promozione Sociale nella denominazione e in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico, negli atti, nella corrispondenza è obbligatorio, ma subordinato al perfezionamento dell'iscrizione al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato o qualora operativo, al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

2.1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In quanto Associazione di Promozione Sociale le sue attività sono svolte prevalentemente a favore dei propri associati e dei loro familiari, e anche di terzi. L'Associazione opera nel rispetto della libertà ed uguaglianza dei soci e dei valori di partecipazione, democrazia, legalità, solidarietà e pluralismo.

L'Associazione promuove ed intrattiene rapporti con altre organizzazioni del Terzo settore e con enti pubblici e privati, sia in sede nazionale che internazionale, per la realizzazione di intenti, programmi ed iniziative comuni.

2.2. Essa intende operare nell/i seguente/i settore di attività generale (rif. art. 5 D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117– lettera i) - Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura, con particolare riferimento alla musica, nonché delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

2.3. L'Associazione potrà svolgere attività secondarie e strumentali rispetto a queste attività di interesse generale indicate, ma secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto ministeriale ex art. 6 del D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117. La loro individuazione potrà essere successivamente integrata e modificata da parte dell'Organo di Amministrazione.

2.4. Tutte le attività di cui ai commi precedenti sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni degli associati in modo personale, spontaneo e gratuito.

L'attività del volontario non occasionale iscritto nell'apposito registro non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono solo essere rimborsate dall'associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto comunque salvo quanto disposto dall'articolo 17, comma 5, decreto lgs. 117/2017, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinque per cento del numero degli associati o al cinquanta per cento del numero dei volontari non occasionali regolarmente iscritti nell'apposito registro.

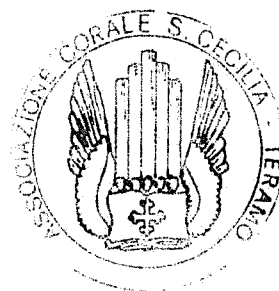
L'associato che presti la propria opera per l'associazione come lavoratore subordinato o autonomo non potrà assumere la qualifica di volontario in quanto incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui si è soci.

Handwritten signature



Associazione Corale

Santa Cecilia
Teramo



ART. 3 - I SOCI

3.1. Possono essere Soci dell'Associazione:

- non meno di 7 persone fisiche, senza alcuna discriminazione e limitazione di ammissione (per sesso, razza, idea, religione) o di condizione economica e di diritti e titolarità di quote patrimoniali che, condividendone lo spirito e gli ideali, intendono impegnarsi personalmente per il raggiungimento delle finalità previste dal presente Statuto;
- almeno 3 associazioni di promozione sociale (FACOLTATIVO);
- altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti (FACOLTATIVO).

Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo; pertanto la partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

3.2. I soci si distinguono in:

- **Soci fondatori** : sono quelle persone/enti che hanno fondato l'Associazione, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo.
- **Soci ordinari** (coristi) : sono quelle persone fisiche che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano attivamente alla realizzazione degli scopi statutari, prestando la propria opera di volontariato.
- **Soci sostenitori** (aggregati) : sono quelle persone/enti che condividono le finalità dell'Associazione e partecipano alla realizzazione degli scopi statutari mediante contributi e sostegno economico.
- **Soci onorari** (assistente spirituale) : sono quelle persone/enti alle quali l'Associazione deve particolare riconoscenza e vengono nominati dall'Assemblea ordinaria dei soci su proposta dell'Organo di amministrazione. I soci onorari sono esentati dal pagamento di qualsiasi contributo, pur godendo di tutti i diritti degli altri tipi di soci.

3.3. Non è possibile prevedere alcuna differenza di trattamento fra i Soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

ART. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

4.1. L'ammissione all'Associazione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, (Consiglio Direttivo) su richiesta dell'aspirante socio, che nella domanda deve indicare le generalità ed il domicilio e dichiarare di condividere le finalità che l'Associazione propone e di accettare e rispettare lo Statuto.

La deliberazione di ammissione è comunicata al socio e annotata sul libro dei soci. In caso di rigetto della domanda, questa deve essere motivata e comunicata entro 15 gg giorni all'interessato. Il candidato ha facoltà di ricorrere entro 30 giorni, avverso tale decisione all'assemblea dei soci, la quale decide in via definitiva nella prima riunione utile.

Nel rispetto di principi, valori e finalità che animano l'Associazione, l'Organo di Amministrazione ha facoltà di proporre all'assemblea dei soci l'adozione di regolamenti su criteri di ammissione, di valutazione del periodo di prova e di esclusione del socio, integrativi di quelli statuiti nel presente statuto.

4.2. La qualifica di Socio non è temporanea e si perde per dimissioni volontarie, decesso, interdizione o inabilitazione, espulsione e decesso. Le dimissioni da socio devono essere presentate per iscritto all'Organo di Amministrazione (Consiglio direttivo).

L'espulsione è prevista:

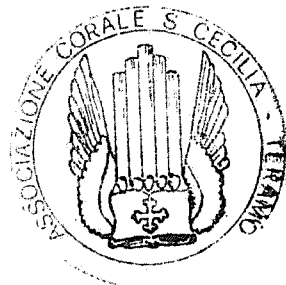
- quando il Socio non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto e di eventuali regolamenti,
- quando il Socio si renda moroso nel pagamento della quota associativa per due anni
- quando il socio ponga in essere comportamenti che provocano danni materiali o all'immagine dell'Associazione non compatibili con principi, valori e finalità associative ;
- quando il socio manchi di partecipare senza motivo alle assemblee dei soci, con la frequenza stabilita dall'eventuale regolamento delle assemblee.

L'espulsione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei suoi membri, e comunicata mediante lettera al Socio interessato. Contro il suddetto provvedimento il Socio interessato può presentare ricorso entro 30 (trenta) giorni dalla data di comunicazione dell'espulsione; il ricorso verrà esaminato dall'Assemblea nella prima riunione ordinaria.

f. 2/12



Associazione Corale
Santa Cecilia
Teramo



4.3. La perdita per qualsiasi caso, della qualità di Socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all'Associazione.

Il decesso del Socio non conferisce agli eredi alcun diritto nell'ambito associativo.

ART.5 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

5.1. I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi ed essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali e tutti gli atti e i documenti relativi alla gestione dell'Associazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee e prendere visione dei bilanci;
- essere informati sulle attività dell'associazione con la pubblicazione di comunicazioni ufficiali eseguita anche con strumenti telematici o comunque tecnologicamente avanzati;
- frequentare le sedi dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere, ove interessati, all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere tutelati nel loro diritto alla riservatezza;

5.2. I soci hanno l'obbligo di:

- svolgere la propria attività associativa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto
- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni e deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- indossare la divisa adottata dall'Associazione ogni qual volta sarà deciso dal Consiglio Direttivo;

ART. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Gli organi dell'Associazione sono: l'Assemblea, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri, il Collegio dei revisori dei conti (ove deliberato dall'Assemblea)..

ART. 7 – ASSEMBLEA

7.1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'Associazione; è composta da tutti i soci per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione e può essere Ordinaria e Straordinaria.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno 3 (tre). mesi nel libro degli associati.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno entro 2 (due). mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e, comunque, ogni volta che il Presidente o l'Organo di Amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero quando venga fatta richiesta da almeno un decimo dei Soci, purché in regola con i versamenti delle quote associative.

fz/soil



Associazione Chiese
Santa Cecilia
Teramo



7.2. La convocazione dell'Assemblea deve essere effettuata almeno dieci giorni prima della data della riunione mediante lettera, o mail. L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e il luogo della prima e della seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

7.3. Possono intervenire all'Assemblea (Ordinaria e Straordinaria), con diritto di voto, tutti i Soci purché in regola con il pagamento delle quote associative; a ciascun Socio spetta un solo voto. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro Socio.

Ciascun socio può rappresentare fino ad un massimo di due soci se l'Associazione ha un numero di associati inferiore a 200 (duecento) e di cinque soci se supera la quota di 200 associati.

Agli associati che siano enti del Terzo settore possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero degli aderenti, in applicazione dell'art. 24 comma 2 del D. Lgs 117/2017.

Si applicano gli artt. 2372 e 2373 C.C. in quanto compatibili.

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

7.4. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

IN SEDE ORDINARIA:

- α) Approvare il bilancio preventivo e consuntivo;
- β) Nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
- γ) Nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- δ) Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- ε) Deliberare su eventuali ricorsi da parte dei soci esclusi o non ammessi;
- φ) Approvare eventuali regolamenti interni e le loro variazioni;
- χ) Deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno.

IN SEDE STRAORDINARIA:

- h) Deliberare su eventuali trasformazione, fusione, scissione o scioglimento della Associazione. In quest'ultimo caso, ratificare la devoluzione del patrimonio, stabilendo a chi esso andrà destinato;
- i) Deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;

7.5. L'Assemblea Ordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente. Egli nomina fra i Soci un Segretario verbalizzante. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza del 50% più uno dei Soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti.

7.6. L'Assemblea ordinaria delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con la maggioranza del 50% più uno dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. Tra la prima e seconda convocazione deve intercorrere almeno un giorno.

7.7. L'Assemblea Straordinaria è presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina tra i Soci un Segretario verbalizzante. Per modificare lo Statuto l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati e delibera con la maggioranza del 50% più uno dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole dei due terzi dei soci.

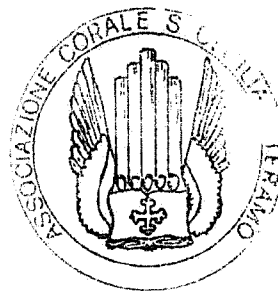
7.8. Tutte le delibere assembleari e i rendiconti sono debitamente trascritti nel libro dei verbali delle Assemblee dei Soci e pubblicizzate ai Soci nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo (esposizione nella sede dell'Associazione, o trasmissione per posta/email o su internet) nei successivi 30 (trenta)... giorni dall'approvazione.

f. J. L.



Associazione Corale

Santa Cecilia
Teramo



ART. 8 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA LEGALE

8.1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di Amministrazione dell'Associazione con poteri esecutivo e gestionale dell'Associazione. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ogni .3 (tre) anni. Esso è composto da un minimo di .5 (cinque) ad un massimo di .9 (nove). membri.

8.2. I membri del Consiglio Direttivo sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 del Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

8.3. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

8.4. Tutti gli incarichi si intendono svolti a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

8.5. I membri del Consiglio Direttivo possono essere revocati dall'Assemblea dei soci; esso rimarrà comunque in carica fino all'elezione del nuovo. In caso di dimissioni di un componente, viene cooptato il primo dei non eletti. L'Organo di Amministrazione decade per dimissioni contemporanee della metà più uno dei suoi componenti.

8.6. IL Consiglio Direttivo nomina al proprio interno il Presidente quale rappresentante legale dell'Associazione ed il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

8.7. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione, nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio, nonché in tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Egli cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva, che egli dovrà contestualmente convocare.

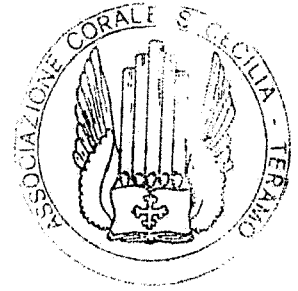
8.8. Il Consiglio Direttivo è dotato dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione. Esso compie tutti gli atti che lo statuto o le leggi non attribuiscono ad altri organi. Può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

In particolare sono compiti del Consiglio Direttivo :

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il bilancio preventivo e consuntivo e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- nominare Presidente e Vicepresidente
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;
- provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei Soci;



Associazione Corale
Santa Cecilia
Teramo



8.9. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno due volte l'anno. Le convocazioni debbono essere effettuate con avviso scritto o via mail da recapitarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data della riunione da parte del Presidente o dal componente Segretario (ove previsto). Tale avviso deve contenere l'ordine del giorno, la data, l'orario ed il luogo della seduta. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono in unica convocazione.

8.10. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti (tre su cinque, quattro su sette, cinque su nove); le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura di un Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono inseriti nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio medesimo. Il Libro è tenuto e conservato a disposizione dei Soci a cura dello stesso organo.

ART. 9 - ORGANO DI CONTROLLO

9.1. E' facoltà dell'Assemblea deliberare la costituzione dell'organo di controllo. Tale organo, *collegiale o monocratico*, deve essere nominato dall'Assemblea quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 30 del D.lgs. 117/2017.

La scelta dei componenti l'organo di controllo avviene secondo quanto previsto dall'art. 2397 del Codice Civile.

9.2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, a richiesta di ispezione e controllo degli atti deliberati, nonché richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 10 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI

(qualora previsto nei casi indicati dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017)

L'organo di Revisione Legale dei conti (*collegiale o monocratico*) deve essere nominato dall'Assemblea quando l'Associazione superi per due esercizi consecutivi due dei limiti quantitativi e qualitativi previsti dall'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

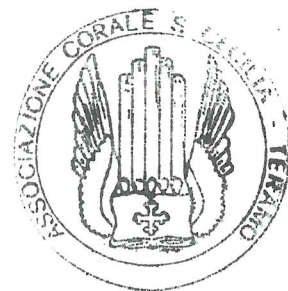
L'organo di revisione è nominato dall'assemblea tra i revisori legali dei conti o società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

L'organo di revisione, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti dell'organo di revisione possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



Associazione Corale
Santa Cecilia
Teramo



ART. 11 - PATRIMONIO ED ESERCIZIO FINANZIARIO

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

1. quote associative;
2. contributi pubblici e privati;
3. donazioni e lasciti testamentari;
4. beni mobili ed immobili pervenuti all'Associazione a qualsiasi titolo
5. rendite patrimoniali;
6. raccolte fondi di cui all'art. 7 del D. Lgs. 117/2017;
7. entrate derivanti da attività diverse secondarie e strumentali (si veda l'Art 6 del D. Lgs. n. 117/2017);
8. contributi dei soci annuali o straordinari stabiliti dagli organi dell'Associazione.
9. (altro)

L'Associazione vieta la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

L'anno sociale e l'esercizio finanziario vanno dal 01/01 al 31/12 di ogni anno. ***L'Organo di Amministrazione dovrà predisporre il bilancio preventivo e consuntivo di esercizio secondo le modalità stabilite dall'art. 13 del D.Lgs. 117/2017.***

L'Associazione può esercitare attività di raccolta pubblica di fondi, a norma dell'art. 7 D. Lgs. 117/2017, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale sempre nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Indipendentemente dalla redazione del bilancio di esercizio, l'Associazione per ogni attività occasionale di raccolta pubblica di fondi eseguita in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, redige entro 2 mesi dalla chiusura dell'esercizio un apposito e separato rendiconto dal quale devono risultare in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuno di detta raccolta pubblica di fondi.

ART. 12 - INFORMATIVA SOCIALE e/o BILANCIO SOCIALE

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 100 mila euro annui l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono superiori a 1 milione di euro annui l'Associazione deve depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicarlo nel proprio sito internet il bilancio sociale.



Associazione Corale
Santa Cecilia
Teramo

ART. 13 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- **libro degli associati**, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- **registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale** tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- **libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico**, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- **libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione**, tenuto a cura dello stesso organo;
- **il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo**, tenuto a cura dello stesso organo;
- **il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi**, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 15 giorni dalla data della richiesta formulata all'Organo di Amministrazione.

ART. 14– ESTINZIONE O SCIoglIMENTO

L'estinzione o lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, su proposta dell'Organo di Amministrazione, la quale nominerà anche i liquidatori. **Il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio Regionale del Registro Unico del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del terzo settore** individuato dall'Assemblea (individuato già in questo statuto o dagli organi sociali al momento dello scioglimento con procedura da indicare qui) o, in mancanza, alla **Fondazione Italia Sociale**.

ART. 15 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni e deliberazioni degli organi associativi, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

